

La Corte d'Appello di Napoli, infatti, con sentenza del 16 agosto 2012, ha dichiarato incandidabili – come già rilevato – alcuni amministratori del comune di San Giuseppe Vesuviano *"limitatamente alle prossime elezioni provinciali e circoscrizionali successive al provvedimento di scioglimento del consiglio comunale"*, con ciò dando vita ad una interpretazione restrittiva dell'ambito applicativo della sanzione rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali.

Infatti, la sentenza appena richiamata ha ritenuto che *"la pronuncia definitiva di incandidabilità, ove sopravvenga (come nel caso di specie) dopo lo svolgimento del primo turno di una o più elezioni tra quelle elencate, è destinata a produrre i suoi effetti esclusivamente con riferimento alle altre elezioni (tra quelle elencate) non ancora svoltesi dopo lo scioglimento, non anche con riferimento alle successive tornate delle elezioni già tenutesi nelle more del procedimento per la dichiarazione di improcedibilità"*.

Nella regione Campania si erano già svolte le elezioni regionali e comunali, e – conseguentemente – il giudice ha applicato la sanzione solo in relazione alle elezioni provinciali e circoscrizionali successive al provvedimento di scioglimento che non si erano ancora svolte al momento della sentenza dichiarativa dell'incandidabilità.

Di segno opposto la pronuncia del Tribunale di Rossano (RC) che, il 4 dicembre 2012, ha dichiarato incandidabili, l'ex sindaco e un assessore del comune di Corigliano Calabro (CS) *"limitatamente al primo turno elettorale successivo alla definitività del presente provvedimento"* senza, quindi, escludere dall'ambito applicativo della sanzione le elezioni già svoltesi tra lo scioglimento e la sentenza dichiarativa dell'incandidabilità.

Anno 2013

Tutte le pronunce dei giudici amministrativi dell'anno 2013 hanno confermato i decreti presidenziali di scioglimento adottati, con un'unica eccezione relativa al comune di Bordighera (IM).

Il Consiglio di Stato, infatti, nel riformare la sentenza del TAR Lazio del 1° febbraio 2012, ha accolto, il 12 gennaio 2013, il ricorso degli interessati e,

successivamente, con sentenza del 7 maggio 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Amministrazione.

Conseguentemente, in relazione alla proposta del Ministro, finalizzata alla dichiarazione di incandidabilità di alcuni amministratori, il Tribunale di Sanremo, con decreto del 12 marzo 2013, ha dichiarato il "non luogo a procedere", sulla base dell'annullamento del decreto presidenziale disposto dal Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi hanno poi confermato la misura di rigore disposta nei confronti dei consigli comunali di Roccaforte del Greco (RC), Corigliano Calabro (CS), Briatico (VV), Nardodipace (VV) e Mongiana (VV).

Non si sono registrate, invece, nel corso dell'anno, pronunce definitive relative ai provvedimenti adottati, ai sensi del comma 5, dell'art. 143, nei confronti dei dipendenti degli enti sciolti.

Sono stati, inoltre, dichiarati incandidabili gli amministratori responsabili delle condotte che hanno causato lo scioglimento dei consigli comunali di Gragnano (NA), Bova Marina (RC), Plati (RC), Castel Volturno (CE), Isola delle Femmine (PA) e Siderno (RC).

Su tale ultimo profilo, si è riproposta la criticità, cui si è fatto cenno in precedenza, in relazione ad un contenzioso insorto a seguito della richiesta ministeriale di incandidabilità nei confronti del sindaco e di altri amministratori del comune di Borgia (CZ). La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 30 luglio 2012, pur avendo riconosciuto la responsabilità degli amministratori indicati nel reclamo, aveva ritenuto di rimettere gli atti al Tribunale per integrare il contraddittorio nei confronti di altro amministratore.

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 4 luglio 2013, ha dichiarato l'improcedibilità della proposta ministeriale, stante l'avvenuto svolgimento di un turno di consultazioni elettorali successivo al provvedimento di scioglimento.

Considerata l'importanza, per profili così delicati, di non vanificare la *ratio* della norma, è stato proposto ricorso per Cassazione.

Il nodo problematico appena evidenziato è stato solo più di recente risolto dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18696 del 22 settembre 2015, ha ritenuto fondata l'interpretazione sostenuta dal Ministero dell'Interno,

statuendo, in particolare, il principio per cui l'incandidabilità prevista dal citato art. 143, comma 11, opera dal momento in cui tale incandidabilità sia stata formalmente dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno di ognuna delle tornate elettorali indicate dalla citata disposizione e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali.

Secondo la Cassazione, infatti, *l'univoco tenore letterale e grammaticale della disposizione, chiaramente evidenziato dall'utilizzo della congiunzione coordinante "e", solitamente adoperata per esprimere l'unione di due elementi, e non della congiunzione disgiuntiva "o", solitamente usata per esprimere un'alternativa, consente di identificarne l'ambito applicativo in relazione a tutte le tornate elettorali indicate.*

Inoltre, la sentenza ha ritenuto che la norma in esame, stante la sua formulazione, ha inteso chiaramente riferirsi, anche se in maniera implicita, a tutte le elezioni da essa menzionate e, quindi, al primo turno di ciascuna di esse, posto che altrimenti si sarebbe limitata a riferire l'incandidabilità al primo turno di una qualsiasi elezione che si svolga nella regione successivamente allo scioglimento dell'ente.

Tale interpretazione, peraltro, è coerente che la *ratio* che ispira il rimedio in esame, per sua natura volto alla salvaguardia di beni primari della collettività nazionale, al fine di evitare il ricrearsi delle situazioni, cui lo scioglimento ha inteso ovviare, di ingerenza e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio.

Inoltre, sempre secondo la citata sentenza, l'interpretazione sostenuta dal Ministero, oltre che coerente con il tenore letterale e la *ratio* della disposizione, è anche in linea con il principio generale di libero accesso di tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive (art. 51 Cost.) che è possibile limitare soltanto per la necessità di garantire un elettorato passivo scevro da contaminazioni e condizionamenti da parte della malavita organizzata.

Anno 2014

Nel corso del 2014 il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi avverso i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali di Castello di Cisterna (NA), Gragnano (NA), Samo (RC), Mileto (VV) (in particolare, sentenze n. 2038 del 23.4.14; n. 4845 del 26.9.14; n. 1796 dell'11.4.2014 e n. 727 del 14.2.2014).

Significativa, inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3440 del 2 luglio 2014, che ha confermato la pronuncia del TAR Lazio n. 9941 del 12 novembre 2013, relativa al decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.

Sempre in relazione allo scioglimento di quell'organo consiliare, sia il giudice del lavoro che il giudice amministrativo di primo grado hanno respinto i ricorsi presentati avverso il decreto con il quale era stata disposta la destinazione ad altro ufficio di un dipendente della struttura burocratica, ai sensi del comma 5 dell'art. 143.

Attualmente, è pendente l'appello innanzi al Consiglio di Stato.

Di altro tenore è la sentenza del TAR Lazio, sezione I, n. 12021 del 1° dicembre 2014 – appellata dall'Amministrazione – che ha invece accolto il ricorso presentato dagli amministratori del comune di Bagaladi (RC), affermando che *"...in base alle specifiche caratteristiche di ciascuna parte del territorio nazionale, l'accertamento da compiersi ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, ai fini del suo positivo riscontro di legittimità in via giudiziale, deve necessariamente far trasparire l'esistenza di un modello di collegamento diretto o indiretto tra amministratori e criminalità organizzata di tipo mafioso o simile ovvero di forme di condizionamento dei primi, che possono anche riflettersi, caso per caso, in una diversa conformazione degli elementi che denotano la presenza delle condizioni patologiche che determinano i gravi effetti negativi nella gestione della cosa pubblica richiamati dalla disposizione, ma che non può essere identico nell'apprezzamento della consistenza degli elementi stessi, che, laddove conduca allo scioglimento*

dell'organo elettivo locale, deve dar conto in ogni caso della loro concretezza, univocità e rilevanza".

Quanto, poi, alle misure di cui al comma 5 dell'art. 143, oltre alla pronuncia relativa al dipendente del comune di Reggio Calabria (di cui si è riferito poc'anzi), sono state emesse dal TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, le sentenze nn. 533, 534 e 536, del 17 febbraio 2014, nonché la sentenza n. 707 del 3 marzo 2014, che hanno rigettato i ricorsi presentati da quattro dipendenti del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) avverso il decreto di sospensione dal servizio, adottato il 22 maggio 2012.

Numerose sono state le pronunce di incandidabilità, divenute inoppugnabili nel corso dell'anno, nei confronti degli amministratori riconosciuti responsabili delle condotte che hanno dato luogo agli scioglimenti e che hanno riguardato, in particolare, i sindaci ed alcuni amministratori dei comuni di Briatico (VV), Ventimiglia (IM), Pagani (SA), Bagaladi (RC), Mileto (VV), Casal di Principe (CE), Mongiana (VV) Misilmeri (PA) Augusta (SR) Polizzi Generosa (PA), Mascali (CT), Melito di Porto Salvo (RC), Montebello Jonico (RC), Taurianova (RC), Ardore (RC).

Il Tribunale di Ivrea, invece, essendosi già svolto, dopo lo scioglimento, il *primo turno elettorale utile* per l'elezione dei nuovi organi del comune di Rivarolo Canavese (TO), ha dichiarato la *cessazione della materia del contendere* riferita alla richiesta del Ministro di incandidabilità nei confronti dell'ex sindaco.

L'Avvocatura Generale dello Stato non ha ritenuto di proporre reclamo, stante il tenore letterale dell'art. 143, comma 11.

3. L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Con d.P.R. del 23 dicembre 2010, la gestione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia è stata affidata ad una Commissione straordinaria, in un contesto caratterizzato da una generalizzata illegalità soprattutto per la sistematica violazione delle regole dell'evidenza pubblica nell'affidamento di appalti, servizi e forniture.

La Commissione ha avviato un'opera di risanamento che ha interessato molteplici settori dell'Azienda sia sul piano organizzativo sia su quello contabile.

In particolare, l'organo straordinario di gestione ha attivato interventi di ristrutturazione degli apparati ospedalieri ed ha pianificato una serie di attività mirate a recuperare le condizioni di legalità nell'esercizio dell'azione amministrativa, con l'obiettivo di incidere anche sul disordine organizzativo ed offrire, nel contempo, una migliore qualità dei servizi ai cittadini.

La Commissione ha operato in piena e leale collaborazione con il commissario *ad acta* incaricato della realizzazione del Piano di rientro dal disavanzo in materia sanitaria della Regione Calabria, con l'obiettivo di ripianare il debito, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, mirando, altresì, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e a realizzare un'efficiente riorganizzazione amministrativa e aziendale.

La Commissione ha proceduto, inoltre, a definire la dotazione organica (che evidenziava carenze nelle unità operative e in servizi di primaria importanza), avviando, anche, iniziative per ricostruire un corretto rapporto con il personale dipendente - privo di concrete motivazioni e disinteressato alla funzionalità dell'Azienda, affrontando, in particolare, i problemi dell'assenteismo.

La Commissione, infine, ha attentamente analizzato tutte le procedure di gestione degli appalti e - al fine di ripristinare la legalità e il rispetto delle regole di buona amministrazione - ha dato piena attuazione al Protocollo di legalità proposto dalla Prefettura di Vibo Valentia.

4. LA GESTIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA: IL CONTESTO TERRITORIALE E I MOTIVI DELLO SCIoglimento

Con d.P.R. del 10 ottobre 2012 è stato sciolto, ai sensi dell'art. 143 TUOEL, il Comune di Reggio Calabria, capoluogo di 180.817 abitanti.

La prima applicazione dell'istituto ad un ente territoriale di dimensioni così rilevanti e caratterizzato da un contesto locale particolarmente problematico ha reso evidente l'esigenza – diffusamente segnalata dalla Commissione – di dotare l'organo straordinario di gestione, al fine di rendere più efficace l'azione di ripristino della legalità, di strumenti giuridici ed economici più incisivi, in grado di consentire interventi di più ampia portata in relazione alle problematiche di comuni di siffatte dimensioni ed alle complesse situazioni di illegalità e di condizionamento dell'azione amministrativa che ne hanno determinato lo scioglimento.

Gli organi del disciolto ente - come si evince dalla proposta di scioglimento - sono risultati contigui alla locale criminalità organizzata, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa e disattendendo i principi di buon andamento e trasparenza, con grave pregiudizio per gli interessi della collettività.

Anche l'apparato burocratico dell'ente, secondo le risultanze dell'accesso ispettivo, presentava cointeressenze con la 'ndrangheta, atteso che un cospicuo numero di dipendenti comunali, alcuni dei quali impiegati in uffici di diretta collaborazione del sindaco, risultavano legati da vincoli parentali o frequentazioni con elementi della criminalità organizzata o erano gravati da precedenti e/o pregiudizi di polizia per reati di natura associativa.

Inoltre, l'ente, sullo specifico terreno dei rapporti con le società partecipate, aveva contravvenuto agli obblighi di controllo e vigilanza necessari ad assicurare una gestione amministrativa funzionale agli interessi della collettività.

4.1 LE CONDIZIONI ECONOMICO - FINANZIARIE DELL'ENTE E L'OPERA DI RISANAMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nel contesto appena richiamato, l'attività della Commissione si è rivelata particolarmente delicata, anche a causa delle precarie condizioni economico-finanziarie dell'ente, caratterizzate da irregolarità contabili sintomatiche di una situazione di squilibrio strutturale potenzialmente in grado, come rilevato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Calabria, di determinarne il dissesto economico finanziario.

Al fine di superare la precaria situazione economico-finanziaria in cui versava l'ente, la Commissione, l'11 dicembre 2012, ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dall'art. 243-bis del TUOEL, appena introdotto dal decreto legge n. 172 del 2012, adottando, poi, l'8 febbraio 2013 il conseguente piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

L'adozione dei citati atti ha determinato la sospensione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 e finalizzato alla deliberazione dello stato di dissesto (ed al conseguente scioglimento ex art. 141 TUOEL).

Tale procedimento era conseguito dalle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, che avevano accertato il persistente inadempimento del Comune di Reggio Calabria rispetto alle misure correttive richieste dalla stessa Corte che, di conseguenza, aveva ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 244 TUOEL per la dichiarazione di dissesto finanziario.

Il piano di riequilibrio proposto dalla Commissione era stato in un primo momento respinto dalla Corte dei Conti.

L'organo straordinario di gestione proponeva successivamente appello alle Sezioni Riunite della Corte che, con sentenza n. 26/2014, lo accoglieva, consentendo, così, alla Commissione di avviare la complessa e delicata attività finalizzata al riequilibrio finanziario dell'ente.

In particolare, nell'ambito della citata procedura di riequilibrio la Commissione ha:

- ✓ adottato misure correttive dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, nonché idonee a garantire il rispetto del patto di stabilità interno;
- ✓ evidenziato i fattori di squilibrio, con relativa quantificazione del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio e, di conseguenza, individuato le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio, ripianare il disavanzo di amministrazione e finanziare i debiti fuori bilancio, entro il periodo massimo di 10 anni;
- ✓ determinato la percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione e gli importi previsti - o da prevedere - nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- ✓ attivato le procedure per la riduzione della spesa, con particolare riguardo alle prestazioni dei servizi, ai trasferimenti di risorse e al personale.

4.2 LE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DELLA LEGALITÀ NEI SETTORI DI COMPETENZA COMUNALE; L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

La Commissione ha operato per il risanamento dell'amministrazione, adottando, con i poteri consiliari o di giunta, ben 505 atti deliberativi e dando impulso ai diversi settori del Comune, con l'obiettivo precipuo di valorizzare la cultura della legalità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche al fine di scongiurare il ripetersi di condizionamenti ed ingerenze della criminalità organizzata.

Proprio in questa direzione, pur con tutte le difficoltà derivanti da un contesto particolarmente complesso, in considerazione dei notevoli vincoli sia alle spese correnti sia agli investimenti, è stato dato impulso ai settori dei lavori pubblici, della scuola, dello sport, dei servizi sociali, del patrimonio,

dell'urbanistica e della cultura, nonché all'utilizzo dei fondi comunitari, statali e regionali.

In particolare, vanno segnalate le seguenti iniziative poste in essere dall'organo straordinario:

- ✓ ripristino della rete viaria comunale, in elevato stato di degrado;
- ✓ attivazione delle procedure per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa norma di impianti sportivi;
- ✓ predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2012-2014;
- ✓ realizzazione, grazie all'impiego di fondi regionali e statali, di interventi in favore dell'infanzia, delle famiglie in difficoltà e dei soggetti non autosufficienti per disabilità gravi e gravissime;
- ✓ lavori di recupero e conservazione volti al superamento di emergenze archeologiche ed architettoniche presenti nel territorio comunale;
- ✓ razionalizzazione delle strutture scolastiche e dismissione di locazioni passive con conseguenti risparmi di spesa.

L'attività di risanamento di un ente locale, specie di rilevanti dimensioni, non può prescindere da un'opera di costante aggiornamento dell'attività di regolamentazione delle funzioni e dei diversi settori di competenza, riconosciuta ai Comuni anche dall'art. 117, comma 6, Cost..

Consapevole di questa esigenza - e considerate le gravi lacune riscontrate nell'ambito della regolamentazione relativa ai diversi settori - la Commissione ha adottato 31 Regolamenti e, in particolare, quelli riguardanti le seguenti materie:

- ✓ gestione delle entrate comunali (IMU, TARES, TOSAP, TASI, TARI);
- ✓ formazione di un elenco di imprese per l'affidamento dei lavori di somma urgenza;
- ✓ organizzazione dei controlli sulle società partecipate non quotate;
- ✓ organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;
- ✓ concessione in uso dei beni immobili confiscati alla 'ndrangheta.

In attuazione di tali ultime disposizioni regolamentari diversi immobili sono stati consegnati ad associazioni operanti nel settore dei servizi

sociali e tre complessi edilizi sono stati concessi in comodato d'uso agli uffici giudiziari del circondario.

E' stato anche delineato il procedimento finalizzato ad una rapida acquisizione dei pareri necessari a valutare le condizioni per l'assegnazione di beni da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Sempre in quest'ambito - ed al fine di garantire l'effettiva destinazione a fini sociali dei beni confiscati - la Commissione ha promosso un giudizio civile, per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio, al fine di consentire al Comune di ottenere la piena disponibilità di un bene confiscato che, all'atto del suo insediamento, risultava ancora in uso esclusivo ad un familiare di un locale capo cosca.

Sempre nell'ottica del pieno recupero della legalità nella città di Reggio Calabria, nel corso del biennio di commissariamento è stata dedicata particolare attenzione alla delicata questione della repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

La Commissione ha dato impulso al procedimento di confisca ed acquisizione al patrimonio comunale di 63 appartamenti e locali commerciali, parte dei quali risultavano a disposizione di soggetti legati alla criminalità organizzata.

E' stata anche disposta l'acquisizione al patrimonio comunale di 12 appartamenti e locali commerciali, di 41 villette in corso di costruzione e 42 ultimate, facenti parte del villaggio "Punta Pellaro". Infatti, nonostante i reiterati solleciti della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, la disciolta amministrazione non aveva completato le procedure di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di tali strutture abusive.

Di rilievo, anche nell'ottica della tutela ambientale, è il provvedimento di annullamento in autotutela, con conseguente ordine di demolizione, del permesso di costruire relativo ad una importante struttura alberghiera, rilasciato dalla precedente amministrazione in violazione di legge.

Nella relazione ministeriale che accompagnava il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria era stata evidenziata la vicenda del mercato di Mortara, che la disciolta amministrazione comunale non aveva

definito attraverso i necessari interventi per rimuovere le situazioni di abusivismo e per portare a compimento i lavori strutturali del costruendo centro agro-alimentare.

La Commissione, con proprie ordinanze contingibili e urgenti e con l'ausilio della polizia municipale, ha disposto lo sgombero e la cessazione delle attività commerciali non autorizzate.

Sotto il profilo processuale, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1174 del 19 marzo 2014, ha annullato l'ordinanza del TAR che aveva sospeso gli effetti delle ordinanze in questione, ritenendo legittime le motivazioni dei provvedimenti commissariali di sgombero, sotto il profilo del pericolo per pubblica sicurezza e per la salute pubblica, nonché il carattere abusivo delle occupazioni.

Va inoltre sottolineata la particolare attenzione della Commissione per garantire la legalità nel settore dei lavori pubblici in considerazione della permeabilità del sistema economico locale alle aggressioni della criminalità organizzata e del *vulnus* alla libera concorrenza. In particolare, con direttiva del 18 ottobre 2012, indirizzata alla dirigenza dell'ente, la Commissione ha disposto, in applicazione dell'art. 100 del Codice antimafia, l'acquisizione dell'informazione antimafia in via preventiva per tutte le tipologie di provvedimenti individuati all'art. 67 del Codice stesso, indipendentemente dal loro valore economico. In caso di inosservanza del citato obbligo è stato previsto l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Inoltre, sempre nel settore lavori pubblici, avendo riscontrato l'assenza di adeguati protocolli di legalità per disciplinare l'attività contrattuale comunale, anche al di sotto delle soglie comunitarie, la Commissione ne ha prontamente avviato la stesura e ne ha promosso la sottoscrizione, istituendo anche un elenco di imprese di fiducia, cui affidare gli interventi di somma urgenza.

Di rilievo risulta anche l'adozione del protocollo di legalità in materia di commercio e pubblici esercizi, quale strumento di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività del settore.

4.3 IL RISANAMENTO DELL'APPARATO BUROCRATICO COMUNALE E I CONTROLLI SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE; CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La riorganizzazione dell'apparato burocratico di un ente sciolto ai sensi dell'art. 143 TUOEL rappresenta una delle priorità nell'operato della Commissione al fine di segnare una discontinuità nella trama di rapporti e cointeressenze tra dipendenti e criminalità organizzata.

Proprio in quest'ottica ed allo scopo di realizzare economie nella gestione dell'ente la Commissione ha operato una profonda revisione della macrostruttura comunale, con la soppressione di otto uffici e la rotazione di parte della dirigenza.

Come già accennato in precedenza, è stato adottato un nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, con il quale è stata, tra l'altro, abrogata l'illegittima disposizione del precedente regolamento comunale che autorizzava il sindaco, su proposta del competente assessore, ad attribuire incarichi di responsabilità ai dipendenti comunali, in violazione dell'art. 107 del TUOEL che, invece, assegna tale compito ai dirigenti.

Non è stato, comunque, possibile procedere all'avvicendamento di tutti i dirigenti sia per la carenza di specifiche professionalità all'interno dell'apparato burocratico sia per il divieto di assumere nuovo personale, attesa la condizione di "ente strutturalmente deficitario".

Proprio l'indisponibilità di dirigenti dotati di professionalità tecnica in grado di assumere la responsabilità di particolari settori unitamente all'impossibilità di reclutare nuovo personale - anche a tempo determinato - hanno impedito alla Commissione di sostituire, con l'immediatezza richiesta dalle circostanze, il dirigente del Settore Lavori Pubblici.

L'organo straordinario ha comunque tempestivamente incaricato un funzionario del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, già assegnato in posizione di sovraordinazione ai sensi dell'art. 145 TUOEL, di vigilare sulle attività del settore.

Analoghe difficoltà la Commissione ha riscontrato nell'avvicendamento del segretario generale dell'ente che, prima della riorganizzazione, aveva assunto la responsabilità di ben sei settori dirigenziali. La motivazione principale è stata correlata ai delicati adempimenti connessi all'adozione, secondo una stringente tempistica, del piano di riequilibrio.

Va, comunque, segnalato che la Commissione ha disposto, nei confronti nel citato segretario generale, la revoca degli incarichi di direttore generale e di funzionario delegato per le opere previste dal cd. "Decreto Reggio".

La Commissione ha successivamente avviato, sempre nei confronti dello stesso dirigente, il procedimento per la revoca dell'incarico di segretario generale, ai sensi dell'art. 100 TUOEL, previa contestazione di specifiche violazioni dei doveri d'ufficio.

Le unità di personale che, all'esito dell'attività d'indagine compiuta dalla Commissione d'accesso, sono risultate collegate alla criminalità organizzata sono state collocate presso altri uffici, a seguito di apposita procedura di mobilità interna.

La Commissione ha, inoltre, proceduto alla revoca degli incarichi legali conferiti dal sindaco a professionisti esterni collegati ad ambienti vicini alla criminalità – circostanza, questa, stigmatizzata dalla relazione ministeriale di accompagnamento al decreto di scioglimento – provvedendo all'attivazione dell'Avvocatura civica, con l'iscrizione all'albo speciale dei dipendenti comunali con qualifica di avvocato, conseguendo, così, un risparmio di spesa stimabile in oltre 1,5 milioni di euro.

L'Avvocatura civica si è costituita in 2.241 giudizi, tra i quali va in particolare segnalata la costituzione di parte civile nel procedimento penale relativo all'infiltrazione di una consorteria mafiosa nelle attività della società mista Leonia s.p.a.

Per quanto riguarda lo specifico settore della vigilanza sulle società partecipate, va in primo luogo rilevato che, proprio la mancanza dei dovuti controlli, da parte della disciolta amministrazione, aveva determinato gravi criticità nella gestione di servizi locali di rilevante interesse per la collettività, rappresentando, altresì, in considerazione delle infiltrazioni della criminalità